Martedì 5 dicembre 2023 - Ore 17.00-19.00

CORSO SUL CONTENZIOSO BANCARIO E FINANZIARIO

Terzo incontro

Prova del credito cartolarizzato ex L. 130/1999 e art. 58 TUB nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria in blocco

Dott. Angelo Tropini

N.P.L., cartolarizzazioni e S.P.V.

- Come è noto, i crediti bancari c.d. «in sofferenza» o N.P.L. (*Non Performing Loans*) sono frequentemente oggetto di «cartolarizzazioni» a mente della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario.
- Si tratta di cessioni, operate in blocco tra banche e soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia (società, spesso correlate, elencate negli artt. 65 e 109 TUB o intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB), precipuamente finalizzate a consentire la fuoriuscita dall'attivo degli istituti di credito di *assets* deteriorati il cui mantenimento in bilancio può compromettere gli indicatori patrimoniali minimi, prescritti per una corretta gestione delle attività finanziarie caratteristiche dalla complessa e stringente normativa dell'Unione Europea e dalle regolamentazioni della BCE e della Banca d'Italia
- I cessionari dei crediti sono soggetti appositamente costituiti, aventi per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più cartolarizzazioni, denominati *«Società Veicolo»* o *«Special purpose vehicle (SPV)»* e acquistano i crediti con risorse ottenute dalla negoziazione di titoli negoziabili appositamente emessi, segregando in apposito patrimonio separato i crediti acquistati, rimborsando detti titoli tramite gli incassi dei crediti, trasferiti dal cedente (c.d. *«originator»*) insieme a tutte le garanzie collaterali detenute.

Disposizioni specifiche sulle cessioni di crediti in blocco

Alcune disposizioni della **legge n. 130/1999** risultano di particolare rilievo ai fini delle cessioni di cui ci occupiamo; più precisamente

L'art. 4 , rubricato «Modalità ed efficacia della cessione», dispone che:

- alle cessioni di crediti disciplinate dalla legge si applichino le disposizioni dell'art. 58 del Testo Unico Bancario;
- dalla data di pubblicazione dell'avviso in G.U. (o dalla data certa del pagamento del prezzo di cessione) non sono ammesse azioni se non a tutela del cessionario e la cessione è opponibile agli altri aventi causa e creditori del cedente i cui titoli di acquisto o pignoramento non siano anteriori alla pubblicazione;
- I pagamenti eseguiti dai debitori ceduti alla cessionaria non sono revocabili ai sensi degli artt. 65 e 67 l.f. (ora artt. 164 e 166 D.Lgs. 14/2019, c.d. C.C.I.);
- Il diritto di rendere esigibile il credito derivante da apercredito o altre forme con modalità rotative è esercitato dalla cessionaria secondo le previsioni del contratto

L'art. 7.1 contiene ulteriori disposizioni in materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari sui finanziamenti erogati dalle società di cartolarizzazione, partecipazione delle stesse a piani di ristrutturazione o attestati, concordati etc. previsti dalla legge fallimentare o dal C.C.I. per favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto (senza postergazione ex art. 2467 e 2497 c.c. e applicazione di tassa fissa delle imposte di registro e ipo-catastali.

Modalità ed efficacia della cessione

L'art. 58 TUB, richiamato dall'art. 4 della L. 130, prevede che:

1. La Banca d'Italia emani istruzioni per le cessioni a banche di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco
2. Dell'avvenuta cessione la cessionaria dia notizia con iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella G.U. (oltre a eventuali forme integrative di pubblicità che possono essere disposte dalla Banca d'Italia)
3. Non è richiesta alcuna formalità o annotazione su pubblici registri per la conservazione in capo alla cessionaria dei privilegi e garanzie goduti dal cedente sugli *assets* ceduti
4. Gli adempimenti pubblicitari previsti dal 2° comma producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti previsti dall'art. 1264 cod. civ.
5. ….. omissis ……
6. ….. omissis ……
7. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ex art. 65, 109 e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B.

Le istruzioni pubblicate dalla Banca d'Italia con circolare di vigilanza n. 288/2015 *(1)*

- La Banca d'Italia, in ossequio alla conforme disposizione del 1° comma dell'art. 4 dell'art. 58 TUB, ha pubblicato le normative tecnico-operative regolatrici sulle cartolarizzazioni con circolare di vigilanza n. 288 del 3 aprile 2015.

- Le istruzioni, per comodità di consultazione riportate nello stralcio qui di seguito (con enfasi del sottoscritto), sono riprese dal Titolo V, Capitolo 3, § 2 della circolare in vigore dopo il quinto aggiornamento, del 15 febbraio 2022, accessibile nella versione integrale al link https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/Circ288_testo-integrale-al-5-agg.pdf

Le istruzioni pubblicate dalla Banca d'Italia con circolare di vigilanza n. 288/2015 *(1)*

2. Operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB

2.1 Premessa

L'art. 58 TUB prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni per la cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco in favore di intermediari finanziari ovvero dei soggetti, diversi dalle banche, sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 TUB.

…….. Omissis ……

Gli intermediari finanziari valutano con particolare attenzione la convenienza economica delle operazioni in questione e la qualità dei rapporti giuridici acquisiti. All'autonoma valutazione degli stessi è rimessa altresì la determinazione del prezzo di cessione, la congruità del quale ricade nella responsabilità dei competenti organi aziendali.

2.2 Disposizioni di carattere generale

Sono considerate operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB tutte le cessioni di aziende, rami di azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

Il soggetto cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Le istruzioni pubblicate dalla Banca d'Italia con circolare di vigilanza n. 288/2015 – segue *(2)* –

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel rendere nota la cessione, deve indicare gli elementi distintivi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione, quindi del complesso dei rapporti giuridici da trasferire; la data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalità (luoghi, orari, ecc.) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione. Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle indicate nel par. 2.3, è menzionata anche l'autorizzazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva di indicare forme di pubblicità integrative ove ne ravvisi l'opportunità.

Il cessionario dà notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile (rata di mutuo da pagare, ecc.).

Se le risorse tecniche e umane oggetto della cessione sono transitoriamente utilizzate dal soggetto cessionario presso i locali del cedente, deve essere assicurata la separazione delle attività svolte dai due soggetti, al fine di non ingenerare confusione nella clientela in relazione all'identificazione dell'effettiva controparte nonché per evitare commistioni sul piano gestionale.

Qualora venga acquisita una attività per la quale è prevista un'autorizzazione iniziale all'esercizio, di cui il cessionario non sia già in possesso (ad es.: prestazione di servizi di pagamento; esercizio dei servizi di investimento), l'autorizzazione va richiesta secondo le disposizioni che disciplinano la specifica attività. Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle di cui al par. 2.3, la Banca d'Italia nel rilascio della predetta autorizzazione tiene conto anche dei criteri indicati nel citato paragrafo.

Le istruzioni pubblicate dalla Banca d'Italia con circolare di vigilanza n. 288/2015 – segue *(3)* –

2.3 Operazioni soggette ad autorizzazione
…….. Omissis …….

2.4 Operazioni soggette a comunicazione
Le operazioni, anche infragruppo, in cui il prezzo di cessione superi il 5% dei fondi propri dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionari sono soggette a comunicazione alla Banca d'Italia.
La comunicazione contiene le informazioni di cui al par. 2.3.

Gli incombenti tecnici di prova a carico della SPV ripresi dalla giurisprudenza più recente

Sul piano operativo, nei giudizi di opposizione all'azione esecutiva **allorché l'attore opponente** (va ricordato che si tratta del debitore ceduto dall'istituto bancario *«originator»* in un contesto di trasferimento di crediti in blocco ai sensi delle disposizioni testé esaminate, pervenuti talora con più passaggi, alla SPV che ha ingiunto il pagamento del NPL ed eventuali accessori) **eccepisce la legittimazione attiva della controparte**, risulta essenziale individuare, sul piano tecnico, quali siano i documenti e le modalità che consentano di verificare se effettivamente – come sostiene l'esecutante – il credito oggetto della causa sia incluso nel blocco dei crediti ceduti.

Senza riproporre argomenti già trattati sul piano giuridico nel precedente intervento e limitando l'analisi agli aspetti che possono essere sottoposti all'esame del CTU (come vedremo fra poco nella rappresentazione di un recente caso pratico), credo che sia opportuno chiarire le questioni tecniche desunte dalle ultime due ordinanze della Suprema Corte, segnalate dall'Avv. Perino: la n. 21821 del 20 luglio 2023 della Sez. I Civile e la n. 17944 del 22 giugno 2023 della III Sez. Civile.

La lettura degli insegnamenti della Suprema Corte : l'approfondimento dell'Ord. 21821/2023 (1)

Dei due provvedimenti menzionati il più recente, emesso dalla I Sez. Civile (n. 21821/2023), al punto 6.18 richiama il principio enunciato in una precedente pronuncia della Corte (n. 31188/2017) che cassava sentenza di merito *<<che aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie: la Corte, in particolare, dopo aver evidenziato* che «la trascrizione dello avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivi di impugnazione, consente …… di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danno, etc.), in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, ……», *ha, di conseguenza, ritenuto che* «**non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto ed alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria …… o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione**»*>>.*

Il passaggio illustrato al successivo punto 6.19 dell'ordinanza in esame, consente di meglio comprendere il percorso logico seguito dalla Suprema Corte.

La lettura degli insegnamenti della Suprema Corte: l’approfondimento dell’Ord. 21821/2023 (2)

Infatti, proseguendo nell’illustrazione delle proprie motivazioni dell’ordinanza, la Corte di Cassazione precisa che <<***In forza di tale principio****, risulta, allora, evidente che, a fronte dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che indica gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti e consente la loro identificazione senza incertezze …….,* ***la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti*** *(e, prima ancora, del contratto di cessione)* ***non esonerava la corte d'appello dal compito, appunto, di verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente*** *(come il contratto di conto corrente n. (Omissis), stipulato nel 1994 tra la (Omissis) e la B.N. L., il saldo debitore di tale conto corrente, pari, alla data del 12/4/2013, all' importo complessivo di Euro. 247.356,17, e la deduzione di tale credito in sede monitoria sin dal 2013 e il suo riconoscimento in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo "regolarmente notificato, a mezzo posta, in data 25 ottobre/11 novembre 2013"), se, a fronte delle relative emergenze di fatto, il credito azionato dalla Juno era, in ragione del titolo e del tempo della sua origine ……. (a prescindere, dunque, in fatto, da un'esplicita classificazione come tale ad opera della banca cedente e della mancata replica dell'istante alla contestazione sollevata sul punto dalla società resistente), compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o fosse, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione (e, nel primo caso, se la cessione sia o meno opponibile alla società debitrice).*

La lettura degli insegnamenti della Suprema Corte: l’approfondimento dell’Ord. 21821/2023 (3)

Sulla base delle motivazioni del provvedimento, appare quindi evidente che il principio di diritto enunciato sull’ordinanza esaminata nelle slides n. 12 e 13 dell’Avv. Perino trae fondamento principalmente dalla rilevata omissione di indispensabili verifiche più approfondite da parte dei Giudici di merito, nonostante la presenza negli atti di causa di documentazione storica contenente precisi elementi confrontabili con la descrizione sull’avviso pubblicato in G.U. del blocco di crediti cartolarizzati nel caso specifico.

Per questo motivo, infatti, l’ordinanza si chiude precisando che *«la sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio di diritto esposto, dev’essere, quindi, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello de L’Aquila la quale, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio».*

La lettura degli insegnamenti della Suprema Corte: l’approfondimento dell’Ord. 17944/2023 (1)

Il caso su cui si è pronunciata la Sezione III Civile della Corte di Cassazione nella sentenza in epigrafe appare di contro più semplice e di maggior ricorrenza nella realtà delle cause di opposizione all’esecuzione di cui discutiamo oggi.

L’opposizione in questione, infatti, da quanto di ricava dalla lettura del provvedimento, atteneva all’ingiunzione da parte della SPV ultima cessionaria di una posizione NPL già oggetto di decreto ingiuntivo ottenuto da una banca, in seguito ceduta a una società finanziaria, dalla stessa trasferita ad un’altra società di gestione crediti e da quest’ultima venduta, infine, alla SPV intimante.

Dai motivi della decisione si apprende che la Corte d’Appello, a conferma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto sufficiente ad ammettere la legittimazione attiva della società esecutante la pura e semplice informazione all’opponente dell’esistenza delle ripetute cessioni dei crediti in blocco (provata dagli avvisi pubblicati ai sensi dell’art. 58 TUB dalle diverse cessionarie).

La lettura degli insegnamenti della Suprema Corte: l'approfondimento dell'Ord. 17944/2023 (2)

Tra i motivi al punto 1.1 dell'ordinanza in esame si legge che *<<nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 c.c. e del D.Lgs. Del 1 settembre 1993, n. 385, art. 58 (T.U.B.).*

In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della «notificazione» della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'efefttiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto.»

La lettura degli insegnamenti della Suprema Corte: l'approfondimento dell'Ord. 17944/2023 (4)

I motivi proseguono precisando che *<< i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi.*

Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima.>>

La lettura degli insegnamenti della Suprema Corte: l'approfondimento dell'Ord. 17944/2023 (5)

L'illustrazione dei motivi continua citando varie pronunce della Corte, al termine precisando che << ….. *Si può certamente confermare, in primo luogo, ch, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.*>>

…… omissis ……..

La lettura degli insegnamenti della Suprema Corte: l’approfondimento dell’Ord. 17944/2023 (6)

<<Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso , detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera «notificazione» della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.>>

…… omissis ……..

La lettura degli insegnamenti della Suprema Corte: l'approfondimento dell'Ord. 17944/2023 (7)

<<1.3.2 Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre (l'originaria creditrice che aveva ottenuto il titolo esecutivo, Caripe Spa, avrebbe ceduto il credito alla Società Centro Factoring Spa; questa lo avrebbe ceduto alla Società Sofigeco Crediti Spa; quest'ultima, a sua volta, all'intimante Astore SPV Srl, in base a una operazione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.), avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti.>>

…… omissis ……..

1.3.3 In ogni caso, anche solo con riguardo all'ultima cessione (che si assume avvenuta sulla base di una operazione bancaria effettuata i»in blocco», ai sensi dell'art. 58 T.U.B.), per le ragioni giù esposte, non risulta in alcun modo accertato dalla corte d'appello, né se sia stata fornita una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto, né se sia stata fornita adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel «blocco» dei rapporti ceduti.>>

…… omissis ……..

La lettura degli insegnamenti della Suprema Corte: l’approfondimento dell’Ord. 17944/2023 (8)

<<1.4 Per tutte le ragioni esposte, la decisione impugnata deve essere cassata affinché, in sede di rinvio, sia nuovamente valutata la fattispecie, sulla base dei seguenti principi di diritto:

*«**In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.***

La lettura degli insegnamenti della Suprema Corte: l'approfondimento dell'Ord. 17944/2023 (9)

Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2 della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.

Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti «in blocco» non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quello oggetto della cessione in blocco, in base alla suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazioni dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.>>.

La concreta applicabilità dei principi di diritto enunciati

Venendo a valutare la possibile applicazione dei principi così esaustivamente statuiti dalla descritta ordinanza della S.C. in ordine ai possibili elementi a disposizione del Giudice di merito da cui ricavare anche induttivamente elementi atti a individuare l'inclusione dei crediti azionati nel blocco ceduto, secondo l'esperienza del sottoscritto, il più delle volte, nelle cause di opposizione all'esecuzione intentata da SPV per crediti NPL oggetto di una o più cessioni ai sensi dell'art. 58 TUB il solo documento storico prodotto dalla esecutante è l'avviso di pubblicazione in G.U. di stipulazione del contratto di cessione in blocco, sul quale sono forniti dati estremamente generici sulla tipologia dei rapporti generatori dei crediti e l'epoca (espressa in anni), tali comunque da non consentire quasi mai di identificare uno specifico rapporto incluso nell'operazione.
L'ipotesi elaborata dalla giurisprudenza analizzata, della possibilità di ricondurre specifici finanziamenti a blocchi di crediti NPL ceduti da istituti di credito a SPV è quindi, in concreto, assai raramente riscontrabile, considerato che (e neppure sempre) la SPV convenute in opposizione producono al più (e non sempre) gli avvisi pubblicati in G.U. e qualche tabella anonima con codici e importi non confrontabili con gli eventuali rapporti di finanziamento intrattenuti (se documentati almeno in parte negli atti di causa; perdipiù, di solito i link (peraltro, non sempre) riportati sugli avvisi pubblicati, dai quali dovrebbe essere possibile ai debitori individuare informazioni sulle proprie posizioni incluse nelle cessioni in blocco, risultano non accessibili o vuoti (probabilmente anche per scarsa o interrotta manutenzione di siti attivati indietro nel tempo. Inoltre, quasi mai si ha prova della comunicazione che la cessionaria dovrebbe inviare al debitore ceduto alla prima occasione utile dopo la cessione, come espressamente richiesto dalle istruzioni della Banca d'Italia.

L’esemplificazione di caso pratico in una CTU

Può risultare utile, per una più concreta illustrazione delle problematiche delineate, riprendere in estrema sintesi una vicenda oggetto di recente C.T.U., ovviamente inserendo denominazioni di fantasia, importi inventati ed evitando ogni riferimento ad elementi specifici che consentano di ricondurre alle parti ed alla vicenda processuale.

La causa (presa ad esempio per lo schema relativamente semplice delle operazioni che ne consente una più agevola presentazione, ha oggetto l’opposizione ad azione esecutiva attivata dalla SPV DELTA Srl (denominazione di fantasia, come tutte le altre di seguito indicate) nei confronti del Signor Giuseppe Rossi, per un credito di circa 102.000,00 € oggetto di decreto ingiuntivo.

Il Signor Rossi, nell’atto di citazione in opposizione, chiede che sia dichiarata la carenza di legittimazione attiva della SPV DELTA Srl per omessa preventiva comunicazione e comunque per carenza di prova a sostegno della legittimazione in capo alla opposta o, in subordine, l’annullamento del decreto opposto per inammissibilità, infondatezza e comunque inesigibilità della pretesa creditoria, l’accertamento e declaratoria di nullità dei due contratti di finanziamento sottoscritti per violazione delle L. 108/1996 con rideterminazione dei rapporti di dare avere con esclusione di ogni interesse ai sensi dell’art. 1815 c.c., oltre a tutta una serie di contestazioni di violazione di norme sulla trasparenza bancaria, di applicazione occulta di anatocismo non dichiarato.

L’esemplificazione di caso pratico in una CTU (segue)

Il credito azionato derivava da due contratti di finanziamento per l’acquisto di automezzi, dal Signor ROSSI stipulati entrambi nel 2007 tramite un autosalone venditore di due SUV, con la FINANZIAMENTI SpA, società finanziaria specializzata operante nel comparto automobilistico.

La SPV DELTA SRL convenuta in opposizione si costituisce precisando che:
- la FINANZIAMENTI SpA, all’epoca dei finanziamenti al Rossi, era controllata al 100% dalla BANCA ALFA SpA;
- nel 2007 la FINANZIAMENTI SpA si è fusa per incorporazione nella BANCA ALFA SpA e quest’ultima, a sua volta, nel 2012 è stata incorporata nella GRUPPO BANCARIO SpA;
(le operazioni societarie descritte sono documentate dalla convenuta con visure camerali);

- nel 2014 GRUPPO BANCARIO SpA cede alla SPV BETA Srl un portafoglio di crediti, nel gennaio 2015 pubblicando in G.U. l’avviso prescritto dall’art. 58 T.U.B. (pure prodotto dalla convenuta in opposizione), che descrive il blocco dei crediti ceduti pro-soluto (per ammontare imprecisato e senza alcun elemento riferibile alla quantità né identificazione delle posizioni incluse), come di seguito:

L’esemplificazione di caso pratico in una CTU (segue)

DESCRIZIONE DEI CREDITI OGGETTO DI CESSIONE

1- crediti pecuniari *non performing* di origine bancaria

2 - crediti non assistiti all’origine da garanzia ipotecaria

3 - crediti classificati in sofferenza da GRUPPO BANCARIO SpA, secondo le istruzioni di vigilanza, prima del 1.11.2014

4 – crediti aventi natura di finanziamento chirografario o di scoperto di conto corrente

5 – crediti per i quali è stata inviata da GRUPPO BANCARIO SPA a tutti i debitori principali raccomandata a.r. con comunicazione del numero identificativo 999999 e precisazione del credito

6 – crediti verso debitori non dichiarati falliti o comunque non assoggettati ad altre procedure concorsuali prima dell’1.11.2014

7 – crediti in relazione ai quali al 1.11.2014 non pendeva alcuna causa passiva.

L’esemplificazione di caso pratico in una CTU (segue)

Tutti i crediti sono trasferiti, ai sensi dell’art. 58 TUB e dell’art. 4 L. 130/1999, con garanzie, privilegi e cause di prelazione, accessori e diritti relativi.

L’avviso riporta il codice IBAN della cessionaria SPV BETA Srl, a cui dovranno essere versate le somme dovute dai singoli debitori e precisa che è stato conferito incarico alla SERVICING SpA (identificata con sede, codice fiscale e altri dati di riferimento), di riscuotere per conto della SPV cessionaria i crediti trasferiti.

L’avviso riporta altresì un numero di fax di detto «*servicer*» a cui i debitori, loro garanti o aventi causa possono rivolgere qualsiasi richiesta di ulteriore informazione.

L’esemplificazione di caso pratico in una CTU (segue)

Alcuni mesi dopo la pubblicazione in G.U. dell’avviso di cessione un avvocato, in nome e per conto della SERVICING SpA (quale mandataria di SPV DELTA Srl), invia al debitore Giuseppe ROSSI una raccomandata a.r. comunicando che la seconda, avendo acquistato in blocco i crediti della GRUPPO BANCARIO SpA, è creditrice dello stesso ROSSI per l’ammontare di 102.000 €, oltre interessi, spese maturate e maturande fino al completo ed effettivo soddisfo.

Nessun tipo di iniziativa o comunicazione risulta menzionata né documentata negli atti della causa fino al 15 settembre 2021 quando al Signor ROSSI perviene una raccomandata A.R. della SPV ALFA Srl, nella quale gli viene comunicato che la stessa, avendo sottoscritto l’8 luglio 2021 per scambio di corrispondenza con la SPV DELTA Srl un contratto di cessione di crediti, ha acquistato pro-soluto il credito della posizione nei suoi confronti per totali 102.000,00 € oltre interessi fino .al saldo del dovuto.

Agli atti di causa la convenuta in opposizione SPV ALFA Srl produce la raccomandata e il contratto descritti, la prima sottoscritta con una sigla illeggibile e il secondo neppure firmato da alcuna delle parti, oltre ad alcuni documenti anonimi o irrilevanti per l’individuazione dei crediti in contestazione.

Segnatamente non risulta prodotto alcun avviso di pubblicazione in G.U. ex art. 58 TUB della asserita cessione dalla SPV DELTA Srl alla SPV ALFA Srl, ultima cessionaria che ha attivato la procedura esecutiva opposta.

Il quesito posto al CTU e la risposta

All'esito delle operazioni peritali, sulla scorta dei documenti prodotti agli atti e alla luce delle disposizioni normative e delle istruzioni della Banca d'Italia menzionate, a fronte del quesito che chiedeva al CTU di dire se

secondo il suo motivato parere, i due contratti di finanziamento oggetto di causa risultano inclusi nella cessione di crediti indicati da parte convenuta opposta

non è stato possibile rendere che la seguente risposta:

Dagli atti e documenti di causa esaminati, a parere del sottoscritto, non è dato riscontrare elementi certi, utili a individuare, anche indirettamente, l'inclusione nel monte dei crediti ripetutamente trasferiti in blocco tra i diversi soggetti originari finanziatori e le S.P.V. – tra cui, in ultimo, la Convenuta opposta –, delle posizioni creditorie azionate da quest'ultima nei confronti degli Attori .